

Protocollo di intesa per il concorso degli insegnanti di religione (9 gennaio 2024)

Il 9 gennaio 2024, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Maria Zuppi, e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno firmato l'Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall'articolo 1-bis della legge 159/19.

A copertura del restante 70 per cento dei posti disponibili, una procedura straordinaria riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Complessivamente si tratta di circa 6400 insegnanti.

L'Intesa firmata, che sostituisce integralmente quella sottoscritta il 14 dicembre 2020, ricorda che la procedura concorsuale "è bandita, nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175".

Il nuovo concorso si tiene a vent'anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l'insegnamento della religione cattolica.

Di seguito il protocollo siglato.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

VISTA l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'Intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202;

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA l'Intesa del 28 giugno 2012, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, con la quale sono stati aggiornati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTA l'Intesa del 14 dicembre 2020, con la quale sono stati disciplinati i principali aspetti relativi alla procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019;

TENUTO CONTO che l'art. 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, introducendo, in luogo della riserva di posti nell'ambito della procedura ordinaria, una procedura

straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

VISTO l'articolo 20, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha rideterminato la percentuale messa a concorso, tra la procedura ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, e la procedura straordinaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 1-bis, fissandola rispettivamente al 30 e al 70 per cento;

TENUTO CONTO pertanto che, alla luce del nuovo quadro giuridico vigente, è necessario giungere a una nuova Intesa, come previsto dalla legge;

PRESO ATTO che sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria riservata di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del decreto legge n. 126 del 2019, alla quale è destinato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023 - 2024/2025 oggetto dell'autorizzazione a bandire e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, esclusivamente gli insegnanti di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175;

TENUTO CONTO, altresì, del giudizio di legittimità costituzionale di cui alla sentenza 15 giugno 2016 n. 187 e della sentenza della Corte di Cassazione 28 gennaio 2021, n. 14815;

VISTA la normativa vigente e ravvisata la necessità di predisporre il bando di concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

RAGGIUNGONO L'INTESA SUI SEGUENTI PUNTI

1. La procedura di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è bandita, nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

2. Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di concorsi per l'accesso alle pubbliche Amministrazioni italiane, i concorsi per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché dall'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono quelli di cui al punto 4 dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 giugno 2012. I suddetti titoli e l'elenco delle Facoltà e Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio sono indicati, in relazione alle altre discipline ecclesiastiche, dal decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante.

4. Tra i requisiti di partecipazione al concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è prevista la certificazione dell'idoneità diocesana all'insegnamento della religione cattolica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

5. Sono ammessi a partecipare al concorso ordinario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al quale è destinato il 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 oggetto dell'autorizzazione a bandire, i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 3. Il concorso, che si articola in una prova scritta ed una orale, accerta la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente e dalle intese richiamate in premessa. L'articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell'idoneità diocesana, che è condizione per l'insegnamento della religione cattolica.

6. La presente Intesa sostituisce integralmente l'Intesa sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, propedeutica al bando di concorso per l'assunzione degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Roma, 9 gennaio 2024

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Il Ministro
PROF. GIUSEPPE VALDITARA

Conferenza Episcopale Italiana
Il Presidente
S.EM. CARD. MATTEO MARIA ZUPPI

Notiziario Anno 58 - Numero 1 - 30 aprile 2024